



STUDIO LEGALE FISCICARO&P

Webinar

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

«Modalità e termini della comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva»

6 giugno 2022 - Prof. Avv. Emanuele Fiscicaro



ART. 22. OBBLIGHI DEL CLIENTE



I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Tracciabilità del Titolare Effettivo



f

I soggetti obbligati conservano traccia delle **verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo** nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

TITOLARITA' EFFETTIVA

Nel caso di una società di capitali:

- a) proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'[articolo 2188 del codice civile](#), sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, **a cura degli amministratori**, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. **L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni** da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione **di informazioni palesemente fraudolente** rendono **inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità**, a norma dell'[articolo 2377 del codice civile](#), delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli [articoli 120](#) e [122 TUF](#), [74](#) e [77, CAP](#) e [2341-ter del codice civile](#).

4. Le informazioni sul titolare effettivo, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, sono acquisite **dal fondatore**, ove in vita ovvero dai soggetti cui è **attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente**, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi **dell'articolo 20**, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

Gli **amministratori** delle imprese dotate di personalità giuridica e il **fondatore**, ove in vita, oppure i **soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione** delle persone giuridiche private comunicano



all'ufficio del registro delle imprese della **Camera di commercio territorialmente competente** i dati e le informazioni relativi alla **titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4**, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione **nella sezione autonoma del registro delle imprese.**

Il **fiduciario di trust o di istituti giuridici affini** comunica



all'ufficio del registro delle imprese della **Camera di commercio territorialmente competente** i dati e le informazioni relativi alla **titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5**, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione **nella sezione speciale del registro delle imprese.**

Il registro sarà formato da due sezioni:

a) Sezione autonoma, che conterrà i dati e le informazioni sui titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private;

b) Sezione speciale, che conterrà le informazioni sui titolari effettivi dei trust e degli istituti giuridici affini.
Il soggetto gestore del registro è Infocamere S.C.p.A.

I **fiduciari di trust espressi**, nonché le persone che **esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini**, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate **sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine**, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, **del fiduciario o dei fiduciari**, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. **I fiduciari di trust espressi** e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità. I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati



POSSONO ACCEDERE AL REGISTRO

- ✓ Il **Ministero dell'economia e delle finanze**, alle **Autorità di vigilanza di settore**, all'**Unità di informazione finanziaria per l'Italia**, alla **Direzione investigativa antimafia**, alla **Guardia di finanza** che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il **Nucleo Speciale Polizia Valutaria** senza alcuna restrizione;
- ✓ La **Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo**;
- ✓ L'**autorità giudiziaria**, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- ✓ **le autorità preposte** al contrasto dell'evasione fiscale;



POSSONO ACCEDERE AL REGISTRO - TRUST

L'accesso alle informazioni alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:

- **Il Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;**
- **all'autorità giudiziaria** nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;
- **alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale,** secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

CONTRASTO EVASIONE FISCALE

f

Ai fini dell'accesso da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d), e comma 4, lettera c), del decreto antiriciclaggio, le medesime autorità **trasmettono alla Camera di commercio** territorialmente competente, attraverso il sistema informatico del gestore e secondo le modalità tecniche e informatiche definite nella convenzione di cui al comma 2, **un'autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA**, con cui attestano che l'accesso alla sezione autonoma e **alla sezione speciale del registro è effettuato per il perseguimento delle sole finalità di contrasto dell'evasione fiscale.**



I soggetti obbligati, previo accreditamento, **accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese**, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva **a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela**, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio.

ESCLUSIONI - CONTROINTERESSATO

In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

Si rappresenta che in circostanze eccezionali, **l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione** ovvero qualora **il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età**, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.



f

DINIEGO

f

Se nella comunicazione è presente il rischio la Camera di commercio territorialmente competente trasmette **la richiesta di al controinteressato**. Entro **dieci giorni** dalla ricezione della predetta comunicazione, **il controinteressato all'accesso può trasmettere, una motivata opposizione**. La Camera di commercio **valuta caso per caso le circostanze eccezionali, rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso**. Ciò deve essere **valutato** secondo il principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso.



L'accesso ai dati può essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, delle circostanze eccezionali rappresentate **dal controinteressato**. **Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, entro venti giorni dalla richiesta di accesso**. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine **l'accesso si intende respinto**.

Avverso **IL DINIEGO** dell'accesso **il richiedente** può avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.



STUDIO LEGALE FISCARO&P

Grazie